

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARINARO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 17/10/2024

## FATTO

- Parte ricorrente, nella persona del nuovo rappresentante legale dell'ente ricorrente si rivolge all'Arbitro lamentando la perdurante impossibilità di accedere ad un conto intrattenuto presso l'intermediario, nonostante la consegna della documentazione richiestagli. Il rappresentante legale dell'ente riferisce che l'8.2.2024, dopo la sua elezione, inviava all'intermediario la documentazione necessaria per subentrare nel conto corrente dell'ente n.\*909. Lamenta che, nonostante venisse rassicurato sul completamento della pratica entro tre giorni, è ancora impossibilitato ad accedere al conto. Chiede un intervento all'Arbitro per conseguire "l'accesso al conto corrente n.\*909".
- In sede di controdeduzioni l'intermediario riferisce che il rappresentante legale, in qualità di presidente dell'ente ricorrente, richiedeva in data 8.2.2024 la variazione dei poteri di firma relativamente al rapporto di conto corrente n. \*909 intestato all'ente. La pratica, istruita presso l'ufficio di radicamento del rapporto, è stata inoltrata alla struttura competente, tuttavia, nel corso della lavorazione, è stata rilevata la mancanza di alcune informazioni necessarie per la sua definizione, ovvero la compilazione del questionario di adeguata verifica e la specifica in merito alla conferma o meno dei nominativi dei delegati presenti. Ai fini del perfezionamento della variazione dei poteri di firma, è stato concordato un nuovo appuntamento per il giorno 14.6.2024, in modo

da integrare le informazioni necessarie. L'intermediario si impegna a corrispondere i € 20,00 quale contributo alle spese sostenute per l'instaurazione del procedimento. Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.

3. In sede di repliche il rappresentante legale dell'ente conferma l'appuntamento del 14.6.2024, evidenziando di essere stato costretto a recarsi nell'ufficio di radicamento del rapporto per la quinta volta con aggravio di spese a suo carico. Lamenta che l'intermediario "non ha ancora formalizzato un termine entro il quale verrà completato il procedimento".
4. In sede di controrepliche l'intermediario ha prodotto soltanto evidenza del rimborso del contributo di euro 20,00 alla parte ricorrente, senza aggiungere altro sullo stato della pratica.
5. Contattata dalla Segreteria Tecnica dell'ABF, in data 19.6.2024 la parte ricorrente ha negato la sussistenza delle condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere. La Segreteria Tecnica in data 1°.10.2024 ha contattato nuovamente la parte ricorrente, la quale ha confermato che a tale data non le era stata ancora possibile accedere al conto corrente.

## DIRITTO

1. Il Collegio osserva che, se da un lato l'Arbitro non può adottare provvedimenti costitutivi ovvero condannare l'intermediario ad un *facere infungibile*, è tuttavia chiaro che la domanda dell'odierno ricorso sottintende una richiesta di accertamento del diritto di parte ricorrente ad avere piena disponibilità del conto corrente e l'accertamento sulla legittimità della condotta dell'intermediario. Dalla ricostruzione delle parti e dalla documentazione agli atti risulta pacifico tra le parti che in data 8.2.2024 il rappresentante legale chiedeva all'intermediario la variazione dei poteri di firma relativamente al rapporto di conto corrente n. \*909 intestato all'ente. L'intermediario riferisce che, nell'esaminare la richiesta, rilevava la mancanza di alcune informazioni necessarie e, precisamente, la compilazione del questionario di adeguata verifica e la specifica in merito alla conferma o meno dei nominativi dei delegati presenti. Agli atti risultano i numerosi solleciti inviati via email e via pec dal rappresentante legale dell'ente per l'evasione della richiesta. È altresì pacifico che, nelle more del procedimento, in data 14.6.2024 si è svolto tra le parti un incontro per integrare le informazioni necessarie. Il ricorrente ha allegato alle repliche la nuova documentazione fornita dall'intermediario, che comprende anche il questionario di adeguata verifica; ciononostante, l'intermediario non ha ancora evaso la pratica, né tantomeno ha comunicato ulteriori motivi che potrebbero giustificare il mancato accoglimento della richiesta dopo 8 mesi, limitandosi soltanto a rimborsare il contributo di euro 20,00 di avvio del procedimento. Pertanto, sulla base degli atti del procedimento, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad avere la piena disponibilità del conto corrente tramite la regolare esecuzione del contratto.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accerta il diritto dell'ente ricorrente alla regolare esecuzione del contratto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12115 del 22 novembre 2024

**Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di 20,00 euro versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCO MARINARO